

**Aeffe S.p.A.**

Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione

## INDICE

PREMESSA .....	3
ART. 1 – COMPOSIZIONE .....	3
ART. 2 - RIUNIONI.....	3
ART. 3 – IL SEGRETARIO .....	4
ART. 4 - INFORMATIVA PRE-CONSILIARE .....	5
ART. 5 – VERBALIZZAZIONE .....	5
ART. 6 – RISERVATEZZA.....	6
ART. 7 – PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE .....	6
ART. 8 - BOARD INDUCTION.....	7
ART. 9 – CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI .....	7
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI .....	7

## **REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di Aeffe S.p.A.**

### **PREMESSA**

Il presente Regolamento (il “Regolamento”), nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, dallo Statuto, dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, disciplina le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”) della società Aeffe S.p.A. (“Aeffe” o la “Società”), incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni e delle procedure per la gestione dell’informativa agli amministratori.

### **ART. 1 – COMPOSIZIONE**

1.1 Il Consiglio, qualora non abbia provveduto l’Assemblea, alla sua prima riunione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

In caso di assenza, di impedimento o su richiesta del Presidente, la riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta, su designazione del Consiglio, da altro consigliere.

1.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche tramite persona dallo stesso delegata, cura i rapporti con gli azionisti, propone al Consiglio la policy da attuare nei rapporti con gli stessi, promuove e incentiva l’indicazione, da parte del Consiglio, delle regole di relazione nei rapporti con gli azionisti.

1.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Lead Independent Director, che:

- (i) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti;
- (ii) collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi;
- (iii) può, convocare – autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri – e, in tal caso, coordina, apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti (cd. Independent Director’s executive sessions) per la discussione di tematiche di volta in volta giudicate di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione della Società.

1.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare tra i suoi membri un Comitato per la Remunerazione, un Comitato Controllo Rischi e sostenibilità, un Comitato per le Nomine, fissandone il numero dei componenti, la durata in carica, i compiti, i poteri e le norme che ne

regolano il funzionamento; ove necessario, il Consiglio può altresì nominare altri comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità. Il funzionamento dei comitati è disciplinato da apposito regolamento.

## **ART. 2 - RIUNIONI**

2.1 Il Consiglio si riunisce di prassi almeno 4 volte l'anno ed è convocato di norma presso la sede legale della Società nelle date del calendario annualmente approvato ovvero su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere fatta tramite e-mail o tramite PEC da inviare almeno cinque giorni di calendario prima della data fissata per la riunione a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 ore. L'avviso di convocazione contiene, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la riunione consiliare, anche l'elenco delle materie da trattare e (in quanto già noti) l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio o video conferenza.

2.2 È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante l'utilizzo di idonei sistemi ai sensi dell'art. 17.4 dello Statuto.

2.3 Fermo quanto previsto in tema di informativa pre-consiliare, in vista di ciascuna riunione del Consiglio, il Presidente, con il supporto del Segretario, provvede affinché vengano fornite ai Consiglieri e Sindaci tutte le informazioni necessarie per esprimersi con consapevolezza sulle materie da trattare. La documentazione oggetto di esame da parte del Consiglio è inviata con congruo anticipo e almeno due giorni prima di quello in cui è stata convocata la riunione, salvo che specifiche esigenze, che dovranno essere motivate dal Presidente in apertura di seduta consiliare, non lo permettano: in tali casi la documentazione è trasmessa non appena disponibile. Ove il Presidente lo ritenga opportuno, in casi eccezionali e motivati dall'urgenza che saranno esposti in apertura di riunione, la documentazione potrà essere fornita direttamente nel corso della riunione e, in tal caso, il Presidente o un amministratore dallo stesso incaricato provvederà a fornire i necessari approfondimenti e spiegazioni durante la seduta consiliare.

2.4 L'informativa fornita è integrata e, laddove ritenuto opportuno, sostituita da quanto illustrato nel corso della riunione consiliare, garantendo in tal modo ai Consiglieri l'assunzione di decisioni consapevoli.

2.5 Il Presidente e/o Vice Presidente può invitare a partecipare alle riunioni uno o più dirigenti e/o dipendenti della Società, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare alle riunioni anche soggetti esterni alla Società, in relazione a specifiche motivazioni. Resta inteso che tali soggetti saranno comunque tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza previsti per le riunioni consiliari.

2.6 L'ordine di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno è stabilito dal presidente della seduta, che ne può variare l'ordine rispetto a quello indicato nell'avviso di convocazione.

2.7 È consentita, dietro autorizzazione del Presidente, la registrazione audio delle riunioni del Consiglio, al fine di agevolare le attività di verbalizzazione.

### **ART. 3 – IL SEGRETARIO**

3.1 Per la convocazione, l'organizzazione, lo svolgimento e la documentazione delle riunioni del Consiglio, il Presidente si avvale del Segretario, nominato di volta in volta dal Presidente e non necessariamente amministratore.

### **ART. 4 - INFORMATIVA PRE-CONSILIARE**

4.1 La documentazione di supporto delle riunioni del Consiglio viene predisposta dalla funzione aziendale competente e successivamente portata a conoscenza di ciascun Consigliere e Sindaco di regola tramite posta elettronica.

4.2 Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, assicura ai Consiglieri un adeguato flusso informativo in relazione agli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni consiliari e agli eventuali follow-up delle determinazioni assunte collegialmente.

### **ART. 5 – VERBALIZZAZIONE**

5.1 Le discussioni, le deliberazioni assunte, nonché l'eventuale dissenso o voto contrario dei Consiglieri devono risultare dai verbali, redatti in lingua italiana, firmati dal presidente della seduta e dal Segretario della seduta.

5.2 Il verbale di ciascuna adunanza viene trascritto nell'apposito libro sociale e resta a disposizione degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale che ne facciano richiesta.

5.3 La documentazione di supporto messa a disposizione di Consiglieri e Sindaci, ove non allegata al verbale, è conservata agli atti della Società, almeno sino al termine del mandato consiliare.

5.4 Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedono immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del presidente della seduta o del Segretario, anche nelle more del completamento del processo di redazione e successiva trascrizione del verbale stesso.

5.5 Le copie ed estratti del verbale che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente, dal presidente della seduta o dal Segretario.

#### **ART. 6 – RISERVATEZZA**

6.1 Gli Amministratori e i Sindaci che partecipano alle riunioni consiliari sono tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza rispetto ai documenti e alle informazioni acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, con divieto di farne uso per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali.

6.2 Gli Amministratori e i Sindaci sono soggetti a specifici obblighi e divieti derivanti dall'accesso a informazioni interne, soprattutto quando si qualificano come privilegiate, secondo le modalità previste dalla Procedura Market Abuse, nonché in ottemperanza alle vigenti disposizioni emanate da Consob.

6.3 I rapporti e le relazioni della Società verso l'esterno sono riservati agli Amministratori a cui tale compito sia stato delegato, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti dal Consiglio. È fatto esplicito divieto ai restanti Amministratori e ai Sindaci di commentare all'esterno, incluso verso gli organi di stampa, le attività e le determinazioni degli organi collegiali senza esplicita autorizzazione del Presidente.

6.4 È competenza del Presidente, con il supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione, individuare le modalità operative più idonee per contemperare le esigenze di accessibilità, confidenzialità e integrità delle informazioni e della documentazione relative alle attività consiliari.

#### **ART. 7 – PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE E CRITERI APPLICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO**

7.1 Nell'anno in cui dovranno essere rinnovate le cariche sociali, il Consiglio di

Amministrazione effettua obbligatoriamente, prima del rinnovo, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul concreto funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati. Tale valutazione, a discrezione del Consiglio, può essere svolta anche negli anni successivi. Dell'effettuazione di tale valutazione la Società dà notizia al mercato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, valutando l'opportunità di comunicare anche informazioni relative all'esito della valutazione.

7.2 La valutazione relativa all'indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale viene eseguita in sede consiliare, basandosi sulle dichiarazioni rese dal singolo amministratore o sindaco, sulla base delle linee guida del Codice di Corporate Governance approvato e pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (e successive modifiche e integrazioni), allegate al Regolamento sub 1.

#### **ART. 8 - BOARD INDUCTION**

8.1 Con il supporto del Segretario del Consiglio, è favorita la partecipazione da parte degli Amministratori successivamente alla nomina e durante il mandato, nelle forme più opportune, ad iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

#### **ART. 9 – CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI**

9.1 In ottemperanza agli obblighi previsti in capo agli emittenti quotati dal Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana S.p.A., la Società pubblica annualmente le date delle riunioni del Consiglio per l'approvazione del progetto di bilancio e delle relazioni finanziarie periodiche, nonché la data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio da rendere note al mercato senza indugio e comunque entro il termine del trenta gennaio di ogni anno.

#### **ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento ed è responsabile dell'eventuale aggiornamento e modifica dello stesso.

10.2 Resta inteso che, ove non diversamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dallo Statuto sociale relative al funzionamento del

Consiglio di Amministrazione.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e approva eventuali modifiche o integrazioni.



## **ALLEGATO 1**

### **CRITERI APPLICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA AI SENSI DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE**

## 1. PREMESSA

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. (la “Società”), contiene i criteri applicativi per la valutazione dell’indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi delle Raccomandazioni 6, 7, 9 e 10, del Codice di Corporate Governance approvato e pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il “Codice di Corporate Governance” o il “Codice”).

## 2. CRITERI DI VALUTAZIONE

L’indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del Codice di Autodisciplina è effettuata, secondo il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza di un Amministratore sono di norma le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della Società, dove per “azionista significativo” si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente:
  - della Società, di una società da essa controllata o di una società sottoposta a comune controllo, ovvero
  - di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di “azionista significativo” riportata nella precedente lett. a);
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - (i) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi Amministratori esecutivi o il *top management*. Ai fini di quanto precede, per *top management* si intendono gli alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del Gruppo ad essa facente capo; tali dirigenti coincidono con i “Dirigenti con responsabilità strategiche” individuati come tali all’interno della Relazione in materia di politica di remunerazione e sui compensi corrisposti pubblicata dalla Società ai sensi dell’art. 123-ter del TUF;
  - (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

Ai fini della presente lettera c), sono di regola ritenute significative, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun Amministratore, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi,

anche in un solo esercizio di riferimento, almeno uno dei seguenti parametri:

- in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l'Amministratore interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i) e (ii), il 20% % del reddito dell'amministratore, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
- il 5% del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o di cui sia Amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'Amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società, della sua controllante e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica nella Società e a quello previsto per la partecipazione ai comitati della Società raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.

Ai fini di quanto precede, per "compenso fisso per la carica" si intende:

- la remunerazione determinata dall'Assemblea per tutti gli Amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo Amministratore non esecutivo all'interno Consiglio (Presidente, Vicepresidente, Lead Independent Director), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono i compensi che il singolo Amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice, incluso l'eventuale comitato istituito ai sensi della Raccomandazione 1, lett. a), del Codice medesimo, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da "comitati raccomandati dal Codice", e dunque rientrano nel "compenso fisso per la carica" anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo.

Al contrario, il compenso ricevuto dall'Amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale "remunerazione aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua "significatività" ai fini della presente lettera d).

In particolare, si considera a questi fini significativa la remunerazione aggiuntiva corrisposta all'Amministratore dalla Società, da una sua controllata o dalla società controllante che superi

il 50% del “compenso fisso per la carica” spettante all’Amministratore, calcolato secondo quanto sopra precisato;

- e) se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. Ai fini di quanto precede, per “stretti familiari” si intendono il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il quarto grado (per gli Amministratori esecutivi e/o gli azionisti significativi) ed entro il secondo grado per gli altri soggetti e i conviventi.

I criteri di cui sopra si applicano anche, *mutatis mutandis*, per la valutazione dell’indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale, di competenza di quest’ultimo.